

Tribunale civile e penale di Terni

Sezione Fallimentare

*** ** **

Liquidazione controllata: BARBAROSSA LUCA - 3/2023 R.F.

*** ** **

VERBALE DI UDIENZA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

BARBAROSSA LUCA

Oggi 15/11/2023 La sottoscritta Liquidatore Dott. Raffaella Proietti, procede all'esame delle domande tempestive di ammissione al passivo dei crediti inserite nel progetto di stato passivo.

Il Liquidatore stabilisce quanto segue relativamente ai crediti sottoelencati:

Insinuazione N°1 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE P.IVA 12756881002				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: CREDITI: € 6.498,77 richiesti in Privilegio - Crediti per mancato versamento dei contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti, nonché crediti per contributi per infortuni sul lavoro (art. 4 comma 3 legge n. 389/89) (art. 2753 e art. 2778 n°1) € 27,52 richiesti in Privilegio - Crediti per mancato versamento dei contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti, nonché crediti per contributi per infortuni sul lavoro (art. 4 comma 3 legge n. 389/89) (art. 2753 e art. 2778 n°1) € 585,09 richiesti in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) € 580,35 richiesti in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) € 9,82 richiesti in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) € 135,06 richiesti in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) € 4,27 richiesti in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) € 5,51 richiesti in Privilegio - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) € 16.267,14 richiesti in Privilegio - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) € 18.306,13 richiesti in Privilegio - Crediti dello Stato per le imposte, per le pene pecuniarie e per le soprattasse dovute secondo le norme relative all'IVA (art. 2752 c.3 e art. 2778 n°19) € 2.780,85 richiesti in Privilegio - Crediti degli enti locali e per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 93,70 richiesti in Privilegio - Crediti degli enti locali e per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20)		€ 45.294,21	€ 6.481,22	



€ 6.481,22 richiesti in Chirografo				
Proposta del Liquidatore: € 3.587,59 proposti in Privilegio - Crediti per mancato versamento dei contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti, nonché crediti per contributi per infortuni sul lavoro (art. 4 comma 3 legge n. 389/89) (art. 2753 e art. 2778 n°1) Il Liquidatore vista la domanda di partecipazione e i documenti allegati alla stessa , preso atto della richiesta dell'istante e verificato che: l'istante ha allegato alla domanda di partecipazione gli estratti di ruolo; non ha richiesto aggi (oneri di riscossione) e spese di notifica per cartelle di pagamento notificate successivamente alla data di apertura della procedure; l'aggio deve essere considerato come credito chirografario. Propone di escludere il privilegio sugli interessi maturati per euro 2.407,14 e di ammetterli al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre e di ammettere al chirografo gli oneri di riscossione per euro 504,04. € 27,52 proposti in Chirografo Propone di ammettere al chirografo gli oneri di riscossione per euro 504,04. € 473,83 proposti in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) Propone di escludere il privilegio sugli interessi maturati per euro 75,08 e di ammetterli al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre e di ammettere al chirografo gli oneri di riscossione per euro 36,18. € 580,35 proposti in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) Si propone l'ammissione come da richiesta. € 8,71 proposti in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) Propone di ammettere al chirografo gli oneri di riscossione per euro 1,11. € 119,77 proposti in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) Propone di ammettere al chirografo gli oneri di riscossione per euro 15,29. € 3,79 proposti in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) Propone di ammettere al chirografo gli oneri di riscossione per euro 0,48. € 3,73 proposti in Privilegio - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) Propone di escludere il privilegio sugli interessi maturati per euro 1,47 e di ammetterli al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre e di ammettere al chirografo gli oneri di riscossione per euro 0,31. € 12.914,82 proposti in Privilegio - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) Propone di escludere il privilegio sugli interessi maturati per euro 2615,85 e di ammetterli al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre e di ammettere al chirografo gli oneri di riscossione per euro 736,47. € 15.804,03 proposti in Privilegio - Crediti dello Stato per le imposte, per le pene pecuniarie e per le soprattasse dovute secondo le norme relative all'IVA (art. 2752 c.3 e art. 2778 n°19) Propone di escludere il privilegio sugli interessi maturati per euro 1436,04e di ammetterli al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre e di ammettere al chirografo gli oneri di riscossione per euro 1114,36 . € 2.457,94 proposti in Privilegio - Crediti degli enti locali e per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) Propone di escludere il privilegio sugli interessi maturati e di ammetterli al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico		€ 35.970,32	€ 15.805,11	



conteggio che era onere del creditore produrre e di ammettere al chirografo gli oneri di riscossione. € 15,76 proposti in Privilegio - Crediti degli enti locali e per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) Propone di escludere il privilegio sugli interessi maturati e di ammetterli al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre e di ammettere al chirografo gli oneri di riscossione. € 15.777,59 proposti in Chirografo Propone di ammettere al chirografo gli interessi in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre e di ammettere al chirografo gli oneri di riscossione.				
Provvedimento del Liquidatore: € 3.587,59 ammessi in Privilegio - Crediti per mancato versamento dei contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti, nonché crediti per contributi per infortuni sul lavoro (art. 4 comma 3 legge n. 389/89) (art. 2753 e art. 2778 n°1) Il Liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al privilegio art 2753 e 2778 comma 1 l'importo di Euro 3.587,59. Esclude il privilegio sugli interessi maturati per euro 2.407,14 e li ammette al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre e ammette al chirografo gli oneri di riscossione per euro 504,04. € 27,52 ammessi in Chirografo Il liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni ammette come da progetto di stato passivo al chirografo gli oneri di riscossione per Euro 27,52. € 473,83 ammessi in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) Il Liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al privilegio art 2754 e 2778 comma 1 l'importo di Euro 473,83. Esclude il privilegio sugli interessi maturati per euro 75,08 e li ammette al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre e ammette al chirografo gli oneri di riscossione per euro 36,18. € 580,35 ammessi in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) Il Liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al privilegio art 2754 e 2778 comma 8 l'importo di Euro 580,35. € 8,71 ammessi in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) Il Liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al privilegio art 2753 e 2778 comma 8 l'importo di Euro 8,71. Esclude il privilegio sugli interessi maturati per euro 1,11 e li ammette al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre. € 119,77 ammessi in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) Il Liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al privilegio art 2753 e 2778 comma 8 l'importo di Euro 119,77. Esclude il privilegio sugli interessi maturati per euro 15,29 e li ammette al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre . € 3,79 ammessi in Privilegio - Crediti per contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quelli indicati all'art. 2778 (art. 2754 e art. 2778 n°8) Il Liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al privilegio art 2754 e 2778 comma 1 l'importo di Euro 3,79. Ammette al chirografo gli oneri di riscossione per euro 0,48. € 3,73 ammessi in Privilegio - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) Il Liquidatore preso atto		€ 35.970,32	€ 15.805,11	



che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al privilegio art 2752 e 2778 comma 18. l'importo di Euro 3,73. Ammette al chirografo gli interessi e gli oneri di riscossione. € 12.914,82 ammessi in Privilegio - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) Il Liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al privilegio art 2752 c. e 2778 comma 18 l'importo di Euro 12.914,82 Esclude il privilegio sugli interessi maturati per euro 2.615,85 e sugli oneri di riscossione per euro 736,47. € 15.804,03 ammessi in Privilegio - Crediti dello Stato per le imposte, per le pene pecuniarie e per le soprattasse dovute secondo le norme relative all'IVA (art. 2752 c.3 e art. 2778 n°19) Il Liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al privilegio art 2752 c.3 e 2778 comma 19 l'importo di Euro 15.804,03. Esclude il privilegio sugli interessi maturati per euro 1.436,04 e li ammette al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre e ammette al chirografo gli oneri di riscossione per euro 1.114,36. € 2.457,94 ammessi in Privilegio - Crediti degli enti locali e per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) Il Liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al privilegio art 2752 e 2778 comma 20 l'importo di Euro 2.457,94. Esclude il privilegio sugli interessi maturati p e li ammette al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre. € 15,76 ammessi in Privilegio - Crediti degli enti locali e per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) Il Liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al privilegio art 2752 e 2778 comma 20 l'importo di Euro 15,76. Esclude il privilegio sugli interessi maturati p e li ammette al chirografo in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre. € 15.777,59 ammessi in Chirografo Il Liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al chirografo oltre gli interessi in quanto non può evincersi il periodo della relativa maturazione in mancanza di un analitico conteggio che era onere del creditore produrre e gli oneri di riscossione.				
---	--	--	--	--

Insinuazione N°2 - ORTEGA WILFREDO c/o: Avv. TARANI ROBERTA C.F. RTGWFR73P21Z216J				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: CREDITI: € 18.659,15 richiesti in Privilegio - Crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati (art. 2751 bis n°1) € 1.620,58 richiesti in Prededuzione - Spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni MOBILI nell'interesse comune dei creditori aventi privilegio sugli stessi (art. 2755)	€ 1.620,58	€ 18.659,15		
Proposta del Liquidatore: € 18.659,15 proposti in Privilegio - Crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati (art. 2751 bis n°1) Si propone l'ammissione come da richiesta. Vista la documentazione allegata propone l'ammissione della somma di Euro 18.629,15 di cui Euro 1.878,15 per retribuzioni ed Euro 16.751,00 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge al lordo delle ritenute fiscali ed al netto delle ritenute previdenziali. € 1.558,25 proposti in Prededuzione - Spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni MOBILI nell'interesse comune dei creditori aventi privilegio sugli stessi (art. 2755) La formulazione dell' art 6 CCII, norma cardine del regime di prededucibilità, non contiene più una disposizione di carattere generale analoga a quella contenuta nel secondo comma dell'art 111 l.f che attribuisce la prededuzione ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", ma elenca alcune fattispecie analitiche di	€ 1.215,43	€ 18.659,15		



prededuzione. La lettera a) di tale articolo espressamente richiama i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di sovraindebitamento. Il compenso del legale che ha predisposto la domanda di apertura della liquidazione controllata ex art 268 CCII su istanza del creditore non rientra tra le voci elencate e pertanto la prededuzione deve essere attribuita da altre disposizioni di legge. Il secondo comma dell'art. 277, stabilisce che "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". Il credito per il compenso del professionista che ha predisposto la domanda di apertura della procedura è, a parere della scrivente, da ritenere funzionale alla liquidazione controllata. Si propone, pertanto, l'ammissione in prededuzione solo nel limite del 75% del credito ai sensi della lettera c) art 6 CCII.				
Provvedimento del Liquidatore: € 18.659,15 ammessi in Privilegio - Crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati (art. 2751 bis n°1) Il Liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al privilegio art 2751bis n.1 l'importo di Euro 18.629,15 di cui Euro 1.878,15 per retribuzioni ed Euro 16.751,00 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge al lordo delle ritenute fiscali ed al netto delle ritenute previdenziali. € 1.558,25 ammessi in Prededuzione - Spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni MOBILI nell'interesse comune dei creditori aventi privilegio sugli stessi (art. 2755) Il liquidatore preso atto che l'istante formulava tempestivamente osservazioni insistendo nella domanda, rimetteva gli atti al GD per la formazione definitiva dello Stato passivo. il GD con decreto del 14/11/2023, allegato al presente stato passivo, ammette al privilegio l'importo di Euro 1.558,25, oltre c.p.a ed eventuale IVA da riconoscersi all'emissione della fattura, con il privilegio di cui agli artt. 2777,2755 e 2770 c.c	€ 1.558,25	€ 18.659,15		

Insinuazione N°3 - MATIRA RYAN c/o: Avv. TARANI ROBERTA C.F. MTRRYN83D08Z216L				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: CREDITI: € 11.423,00 richiesti in Privilegio - Crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati (art. 2751 bis n°1) € 1.620,58 richiesti in Prededuzione - Spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni MOBILI nell'interesse comune dei creditori aventi privilegio sugli stessi (art. 2755)	€ 1.620,58	€ 11.423,00		
Proposta del Liquidatore: € 11.423,00 proposti in Privilegio - Crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati (art. 2751 bis n°1) Si propone l'ammissione come da richiesta. Vista la documentazione allegata propone l'ammissione della somma di Euro 11.423,00 di cui Euro 1.708,00 per retribuzioni ed Euro 9.715,00 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge al lordo delle ritenute fiscali ed al netto delle ritenute previdenziali. € 1.558,25 proposti in Prededuzione - Spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni MOBILI nell'interesse comune dei creditori aventi privilegio sugli stessi (art. 2755) La formulazione dell' art 6 CCII, norma cardine del regime di prededucibilità, non contiene più una disposizione di carattere generale analoga a quella contenuta nel secondo comma dell'art 111 l.f che attribuisce la prededuzione ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", ma elenca alcune fattispecie analitiche di prededuzione. La lettera a) di tale articolo espressamente richiama i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di sovraindebitamento. Il compenso del legale che ha predisposto la domanda di apertura della liquidazione controllata ex art 268 CCII su istanza del creditore non rientra tra le voci elencate e pertanto la prededuzione deve essere attribuita da altre disposizioni di legge. Il secondo comma dell'art. 277, stabilisce che "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione	€ 1.215,43	€ 11.423,00		



sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". Il credito per il compenso del professionista che ha predisposto la domanda di apertura della procedura è, a parere della scrivente, da ritenere funzionale alla liquidazione controllata. Si propone, pertanto, l'ammissione in prededuzione solo nel limite del 75% del credito ai sensi della lettera c) art 6 CCII.				
Provvedimento del Giudice Delegato: € 11.423,00 ammessi in Privilegio - Crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati (art. 2751 bis n°1) Il Liquidatore preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni: Ammette al privilegio art 2751bis n.1 l'importo di Euro 11.423,00 di cui Euro 1.708,0 per retribuzioni ed Euro 9.715,00 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge al lordo delle ritenute fiscali ed al netto delle ritenute previdenziali. € 1.558,25 ammessi in Prededuzione - Spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni MOBILI nell'interesse comune dei creditori aventi privilegio sugli stessi (art. 2755) Il liquidatore preso atto che l'istante formulava tempestivamente osservazioni insistendo nella domanda, rimetteva gli atti al GD per la formazione definitiva dello Stato passivo. il GD con decreto del 14/11/2023, allegato al presente stato passivo, ammette al privilegio l'importo di Euro 1.558,25, oltre c.p.a ed eventuale IVA da riconoscersi all'emissione della fattura, con il privilegio di cui agli artt. 2777,2755 e 2770 c.c	€ 1.558,25	€ 11.423,00		

Si allega il provvedimento del Giudice Delegato Dott.ssa Francesca Grotteria del 14/11/2023 per farne parte integrante del presente stato passivo.

IL LIQUIDATORE

forma lo stato passivo, lo rende esecutivo, ne ordina il deposito in cancelleria e la pubblicazione ai sensi dell'art 273, co. 3, CCII

Terni, lì 15/11/2023

Il Liquidatore
Dott.ssa Raffaella Proietti





TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

VERBALE DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO
EX ART. 273, CO. 5, CCII

All'udienza del 14/11/2023 alle ore 11:15 avanti il Giudice Delegato dott.ssa Francesca Grotteria sono presenti:

- l'avv. Roberta Tarani per i creditori Ortega Wilfredo (cron. n. 2) e Matira Ryan (cron. n. 3)
- il liquidatore, dott.ssa RAFFAELLA PROIETTI

L'avv. Tarani insiste nelle proprie conclusioni ed il liquidatore si riporta al progetto.

Il g.d.,

dato atto,

- premesso che entrambi i soggetti delle cui posizioni creditorie oggi si discute (cronologici nn. 2 e 3 del progetto di stato passivo del 04/10/2023) hanno chiesto di essere ammessi al passivo della presente procedura, tra l'altro, anche per il credito di € 1.620,58, richiesto a titolo di rimborso delle spese legali sostenute in relazione all'onorario del proprio legale (incluse spese generali al 15% e c.p.a. al 4%), per l'attività da questi svolta per la predisposizione della domanda di apertura della liquidazione controllata *“con il privilegio ex artt. 2770 e 2755 cc ed in prededuzione”*;
- ritenuto che il credito derivante dalle spese sostenute per l'apertura di una procedura liquidatoria non risulta espressamente menzionato tra quelli di cui all'art. 6 CCII, norma generale dedicata alla prededuzione, che, oltre ad elencare alcune ipotesi tipizzate (alle quali il liquidatore sembra essersi riferito in via analogica nel proprio progetto di stato passivo), fa espressamente salvi i crediti prededucibili così espressamente qualificati dalla legge;
- ritenuto, inoltre, non direttamente applicabile al caso di specie l'art. 277 CCII (secondo cui *“i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”*), in quanto trattasi, sì di norma inserita nel novero delle disposizioni specificamente dedicate alla liquidazione controllata, ma rubricata *“crediti posteriori”* e, dunque, estranea alla fattispecie costitutiva dei crediti in esame, che si colloca, piuttosto, in una fase propedeutica alla procedura;
- ritenuto, d'altro canto, che devono trovare applicazione, anche in materia di liquidazione controllata – trattandosi di procedura che ben poco differisce dalla liquidazione giudiziale (oltre che dalla procedura fallimentare) con riguardo agli effetti sul patrimonio del debitore – i principi



pacificamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, nel vigore della Legge fallimentare, in materia di riconoscimento al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese sostenute per l'apertura della procedura, in ragione del sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale, in base all'assunto per cui *“nella procedura esecutiva concorsuale, il collegamento tra privilegio speciale e beni determinati, che si ritiene costituisca imprescindibile presupposto di tale causa legittima di prelazione, è in concreto realizzato con la prevista (per legge) sottoposizione ad espropriazione dell'intero patrimonio del fallito, eccezion fatta per alcuni beni soltanto (art. 46, legge fall.)”* (così Cass. 6787/2000; v. anche Cass. 1186/2006; Cass. 26949/2016);

- considerati, infine, non dirimenti in senso contrario i precedenti di merito menzionati dal liquidatore nell'istanza di rimessione al giudice per la definitiva formazione dello stato passivo (ossia, Trib. Forlì del 28 settembre 2023 e Trib. Ascoli Piceno del 13 luglio 2023), atteso che trattasi di pronunce che hanno negato la natura prededucibile ex art. 6 CCII del compenso spettante al legale del debitore per l'assistenza nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ipotesi affatto coincidente con quella in esame;

- ritenuto, infatti, che, a differenza del debitore – il quale, a norma dell'art. 269 CCII può presentare il ricorso personalmente, con l'assistenza dell'OCC - il creditore istante per l'apertura della liquidazione controllata del proprio debitore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40, co. 1, e 268, co. 3, CCII, è tenuto a presentare la domanda con ricorso *“sottoscritto dal difensore munito di procura”*, il cui compenso rappresenta, dunque, una spesa necessaria per instaurare la *par condicio creditorum* sul patrimonio del debitore (in assenza di una sua spontanea iniziativa), con la conseguenza per cui trova piena applicazione il principio per cui *“l'eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore implica, necessariamente, l'onere di concorrere alle spese necessarie al soddisfacimento di tale diritto egualitario”* (così, ancora, Cass. 6787/2000);

visto l'art. 273, co. 5, CCII,

provvede

alla definitiva formazione del passivo della procedura in epigrafe indicata così disponendo: ammette al passivo della procedura di liquidazione controllata in epigrafe i cronologici **n. 2 (creditore Ortega Wilfredo)** e **n. 3 (creditore Matira Ryan)**, oltre che per i rispettivi importi già ammessi dal liquidatore con il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c. (sui quali non è sorta contestazione), anche per l'importo di € 1.558,25 ciascuno (spese generali incluse), oltre c.p.a. ed eventuale IVA da riconoscersi all'emissione della fattura, con il privilegio di cui agli artt. 2777, 2755 e 2770 c.c. per le spese di giustizia sostenute in relazione alla presentazione della domanda di apertura della presente procedura di liquidazione controllata;

dispone



- la definitiva formazione del passivo della procedura in epigrafe mediante la modifica del progetto di stato passivo predisposto dal liquidatore in data 04/10/2023 in relazione ai cronologici nn. 2 e 3 nei termini suddetti;
- la pubblicazione del presente verbale unitamente allo stato passivo formato dal liquidatore ed a cura del medesimo, ai sensi dell'art. 273, co. 3, CCII;
- la comunicazione, a cura del liquidatore, della predetta pubblicazione a tutti i creditori insinuati, dando atto che dalla data di tale comunicazione decorre il termine per proporre reclamo ex art. 273, co. 6, CCII.

Terni, 14/11/2023

Il giudice
(*dott.ssa Francesca Grotteria*)

